

CAPITOLATO SPECIALE
**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE,
CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 159 DEL DLGS
285/1992 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MIRANDOLA**

Il Comune di Mirandola bandisce procedura negoziata, ai sensi del Dlgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione dei veicoli nel territorio del Comune di Mirandola. Il valore del servizio in concessione è stimato in Euro 8.196,00 (ottomilacentonovantasei/00) al netto dell'IVA.

Art. 1- Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi nel territorio del Comune di Mirandola:

- a) Il servizio di rimozione dei veicoli in sosta in violazione alle norme del Codice della Strada, la successiva custodia ed eventuale restituzione, ai sensi dell'art. 159 e dell'art. 215 del Codice della Strada;
- b) Il servizio di rimozione dei veicoli abbandonati nelle aree di circolazione;
- c) Il recupero dei veicoli fuori uso, nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. 24/06/2003, n. 209;
- d) Il recupero dei veicoli coinvolti in incidenti stradali, in mancanza di diverse disposizioni da parte del proprietario o delle persone coinvolte;
- e) Lo spostamento dei veicoli nei casi previsti dal codice della strada;
- f) Il recupero dei veicoli oggetto di furto, posti sotto sequestro o rimossi per conto del proprietario o avente diritto.

Art. 2 - Durata

Biennale, dalla data di stipula del contratto, con eventuale facoltà di rinnovo per ugual periodo.

Art. 3 - Corrispettivo del servizio – Tariffe – Valore di gara

La Ditta concessionaria è tenuta ad applicare le tariffe indicate all'art. 22 derivanti:

- dall'applicazione del D.M. 4 settembre 1998, n. 401, art. 1, comma 1, lettere A), B), C), adottate ed aggiornate annualmente in base alle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) per il periodo di riferimento, con atto del Comune di Mirandola;
- da indennità chilometrica calcolata su base forfetaria.

Valore complessivo stimato della gara per un biennio € 8.196,00 Iva esclusa

Art. 4 - Spese di gestione

Sono ad esclusivo carico della Ditta concessionaria le eventuali spese imputabili alla gestione del servizio o dipendenti da esso e ad esso conseguenti.

Art. 5 - Ditte concessionarie - Requisiti minimi delle imprese

Alla gara sono ammessi tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che non incorrano nei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti generali:

- Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016)

b) Requisiti tecnici:

- Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all'oggetto della gara.
- Essere in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In caso di RTI tale requisito deve essere posseduto da tutte le associate costituenti il raggruppamento.

- Essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 354 del Regolamento CdS, D.P.R. 16.12.1992 n° 495. In caso di RTI tale requisito deve essere posseduto da tutte le associate costituenti il raggruppamento.
- Disporre di una sede adibita a depositaria e custodia di autoveicoli ubicata ad una distanza non superiore a 20 km dalla sede municipale di Mirandola misurata dal percorso più breve consentito

Art. 6 - Personale e tutela dei lavoratori e di terzi - Sciopero

Per svolgere le prestazioni previste nel presente capitolato la Ditta concessionaria utilizzerà personale regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità. La Ditta concessionaria si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti le norme vigenti per categoria, contenute nel C.C.N.L. in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

La Ditta concessionaria si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle garanzie sociali, previdenziali e di collocamento, provvedendo a totale proprio carico al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale addetto alla gestione del servizio.

Il Comune di Mirandola è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, intercorrendo il predetto rapporto di lavoro esclusivamente tra il concessionario e i suoi dipendenti.

La Ditta concessionaria è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro a tutela dei propri dipendenti e dei terzi (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Testo Unico Sicurezza").

In particolare:

- deve predisporre e tenere a disposizione il Documento di Valutazione dei Rischi per la propria attività, secondo le indicazioni dell'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- deve assumere a proprio carico gli obblighi di cui all'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 trattandosi di contratto che riguarda attività esercitate in regime di "concessione" e non di appalto.

La Ditta concessionaria garantisce il servizio anche in caso di sciopero delle categorie di appartenenza.

Art. 7 - Polizze assicurative

La Ditta concessionaria deve avere polizza assicurativa a copertura dei seguenti danni:

- 1) **Responsabilità civile verso terzi (RCT)** per danni arrecati a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione all'attività svolta oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. La copertura RCT dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:
 - Danni a cose e persone durante le operazioni di rimozione, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili;
 - Danni ai veicoli oggetto delle rimozioni, durante le operazioni di rimozione, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili, nonché durante il traino/trasporto su carro attrezzi. Il limite di risarcimento per questa estensione dovrà essere di almeno € 100.000,00 per sinistro;
 - Conduzione di locali, strutture, depositi, aree, e pertinenze utilizzate per l'espletamento delle attività oggetto della concessione;
 - Committenza di lavori e servizi;
 - Danni a cose in consegna e custodia (inclusi i veicoli e il loro contenuto); il limite di risarcimento per questa estensione non dovrà essere inferiore a € 300.000,00 per sinistro e per anno;
 - Danni a cose di terzi da incendio;
 - Danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusi fatti ricollegabili alla loro responsabilità personale;

- Danni arrecati a terzi da dipendenti, soci, volontari collaboratori e/o da altre persone anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività di rimozione a qualsiasi titolo, compresi fatti dovuti alla loro responsabilità personale;
 - Interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
- 2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni comunque accessorie inerenti o complementari dell'attività principale, nessuna esclusa o eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni anche l'estensione al cd. "Danno biologico", l'estensione ai danni non riportati nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "clausola di buona fede INAIL".
- 3) Responsabilità civile auto (RCA) per danni arrecati a terzi in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dal concessionario nell'esecuzione dell'attività concessa. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 6.000.000,00 e comprendere anche i rischi del traino e/o perdita del carico trainato o trasportato, nonché l'estensione ai terzi trasportati e alla rinuncia di rivalsa nella forma più ampia. Salvo quanto coperto dalla polizza RCT di cui sopra, la copertura RCA dovrà altresì includere anche i danni a terzi (cose e/o persone) durante le operazioni di rimozione, sollevamento messa a terra carico e scarico, e manovre di spostamento posizionamento e simili.
- 4) Perdite e/o danni ai veicoli di terzi e/o al loro contenuto dovuti a: Incendio, esplosione, scoppio altri rischi accessori, compresi atti vandalici e dolosi di terzi, nonché furto o rapina, con estensione anche ai danni ad eventuali cose o strutture circostanti (garanzia "ricorso terzi") a seguito di incendio, esplosione scoppio o rischi accessori e con limite di indennizzo non inferiore a :
- € 500.000,00 per veicoli in sosta;
 - € 500.000,00 per ricorso terzi;
 - € 100.000,00 per sinistro per furto e/o rapina di veicolo o loro contenuto;
- 5) Perdite e/o danni ai veicoli di terzi e/o al loro contenuto: Il concessionario è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei veicoli rimossi e custoditi, e del loro contenuto, in base alla presente concessione, contro i rischi di: incendio, esplosione, scoppio ed altri rischi accessori assimilabili, compresi atti vandalici e dolosi di terzi, nonché furto o rapina, con estensione anche ai danni ad eventuali cose o strutture circostanti (garanzia "ricorso terzi") a seguito di incendio, esplosione scoppio o rischi accessori, per le seguenti somme assicurate "a primo rischio assoluto":
- € 300.000,00 per veicoli e loro contenuto;
 - € 500.000,00 per ricorso terzi da incendio
 - e con un limite di € 100.000,00 per furto e/o rapina di veicoli o loro contenuto;

L'operatività di tutte le coperture assicurative, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'assicuratore prescelto dal Concessionario, - che invierà copia delle polizze all'Ufficio di Polizia Locale prima di sottoscrivere il contratto di concessione - non esonerano il Concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

Il Comune di Mirandola sarà in ogni caso ritenuta indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal concessionario.

Art. 8 - Controlli

Il Comune di Mirandola, tramite personale dipendente, potrà verificare in ogni momento il regolare funzionamento del servizio, il rispetto delle tariffe e di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato, predisponendo visite, sopralluoghi o quant'altro ritenuto di volta in volta necessario.

Art. 9 - Divieto di sub concessione

La Ditta concessionaria deve esercitare direttamente i servizi previsti dalla concessione e non può avvalersi neppure temporaneamente di sub-concessionari, o concedere negozialmente ad altri la gestione del servizio concesso, salvi i casi in cui non debba ricorrere al reperimento dei mezzi idonei alla rimozione di veicoli con massa complessiva superiore a t. 3,5.

In caso di inottemperanza la concessione potrà essere revocata e l'intero importo della cauzione prestata escusso, fatta salva richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito.

Art. 10 - Fallimento della ditta concessionaria o decesso del titolare

La ditta concessionaria si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento della concessionaria, il Comune di Mirandola revocherà l'appalto con riserva di procedere ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006.

In caso di decesso del titolare di ditta individuale, il Comune di Mirandola potrà scegliere tra la continuazione o il recesso del contratto nei confronti degli eredi e degli aventi causa.

Nei raggruppamenti temporanei di impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune di Mirandola avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo, o altra in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 11 - Decadenza

La Ditta concessionaria decade dalla concessione:

- a) nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti indicati all'art. 5;
- b) per mancato inizio della gestione del servizio entro i termini concordati con il Comune di Mirandola;
- c) per rifiuto o revoca della licenza della Ditta concessionaria all'esercizio dell'attività specifica;
- d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- e) per sopravvenuta impossibilità in capo alla Ditta concessionaria di adempiere ai propri obblighi, allorché il luogo o i mezzi di esercizio siano divenuti inidonei per causa della concessionaria o per impossibilità oggettiva e questa non provveda immediatamente alla loro sostituzione;
- f) per l'inosservanza delle disposizioni attinenti alla disciplina del servizio, derivanti dalle condizioni di concessione, da norme di leggi o regolamenti e per la violazione delle tariffe stabilite nel presente atto;
- g) per perdita della capacità di agire o, se trattasi di società, della personalità giuridica del mandatario;
- h) per fallimento della Ditta concessionaria.
- i) Per mancata costituzione della cauzione prevista dall'art. 15.

Il Comune di Mirandola, a suo insindacabile giudizio, potrà, inoltre, dichiarare decaduta la concessione in caso di grave inadempimento della Ditta concessionaria, oppure di reiterata negligenza o inadeguatezza nello svolgimento del servizio, anche indipendentemente da quanto precedentemente previsto.

La decadenza verrà comunicata con atto scritto.

Art. 12 - Rinuncia per giusta causa

Qualora ricorra giusta causa di recesso, la ditta concessionaria può rinunciare al godimento ed esercizio della concessione, prima del termine di cui all'articolo 2.

La ditta concessionaria si impegna a darne comunicazione al Comune di Mirandola con lettera raccomandata almeno sei mesi prima del previsto termine di cessazione; se questo non sarà possibile è prevista altrimenti a danno della concessionaria la perdita della cauzione.

Art. 13 - Risoluzione consensuale

La concessione potrà essere risolta per concorde volontà delle parti, con restituzione della cauzione definitiva.

Art. 14 - Revoca

La concessione ha carattere precario; il Comune di Mirandola può perciò, indipendentemente dalla durata prevista all'art. 2, revocarla per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima alla Ditta concessionaria, senza che essa possa sollevare eccezione alcuna ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 15 - Cauzione definitiva

A garanzia di quanto previsto dalla presente concessione la ditta concessionaria dovrà costituire una cauzione definitiva di € 819,60 pari al 10% del valore di gara.

La cauzione viene costituita nelle forme ammesse dalla legge per tutta la durata del contratto; se costituita con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, dovrà avere scadenza sei mesi oltre il primo biennio di durata della concessione, e successivamente prolungata prima della scadenza con appendice consegnata all'Unione, assicurandone sempre la medesima durata oltre il termine biennale.

L'importo della garanzia può essere ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016; per fruire delle riduzioni di cui al sopra citato comma 7, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Il deposito è cauzionale, quindi è mantenuto nell'ammontare come sopra stabilito per tutta la durata della concessione. Esso va pertanto reintegrato qualora il Comune di Mirandola operi prelevamenti su di esso per fatti connessi alla gestione del servizio affidato in concessione; il reintegro va effettuato entro il termine di 30 giorni dalla lettera di comunicazione inoltrata al riguardo dal Comune di Mirandola.

La cauzione deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- Pagamento a semplice richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 gg. consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- Rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 CC.,
- Che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita,
- Rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 C.C.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata successivamente alla scadenza della concessione.

In caso di decadenza o di risoluzione per fatto imputabile al concessionario, la cauzione è integralmente incamerata dal Comune di Mirandola, salvo ed impregiudicato il diritto dello stesso comune ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 16 - Disciplina

Per tutto quanto non espressamente pattuito in tema di concessione della gestione del servizio, si richiama la normativa vigente in materia di appalto di servizio e di trasporto, applicabile per analogia.

Si richiama, inoltre, ad integrazione del presente atto, quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006.

Restano salve le disposizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 17 - Risoluzione delle controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente concessione – contratto, dovrà preliminarmente essere sottoposta all'esame del Comune di Mirandola e qualora non risolta in via bonaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 18 – Corrispettivo

Non è previsto alcun corrispettivo da parte della ditta concessionaria per l'affidamento della concessione.

Art. 19 - Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

Il personale della ditta concessionaria è tenuto agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni o ai documenti di cui venga a conoscenza in ragione dell'esecuzione delle attività oggetto della presente concessione.

Quanto al trattamento, conservazione e misure di sicurezza dei dati, il Comune di Mirandola e la ditta concessionaria sono tenuti, per quanto di competenza, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni.

La ditta concessionaria è designata "Responsabile esterno del trattamento di dati personali" con apposito atto facente parte integrante del contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegato.

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI IN CONCESSIONE

Art. 20 - Descrizione del servizio di rimozione e custodia

Il servizio è costituito dalle operazioni di carico e scarico del veicolo e dal trasferimento dal luogo dell'infrazione a quello di deposito.

Il servizio è svolto nell'ambito delle strade pubbliche o ad uso pubblico comprese nel territorio di Mirandola.

I veicoli da rimuovere sono quelli indicati dalla Polizia Locale di Mirandola, in applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione, a norma degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada, o di altre norme di legge che prevedano la rimozione e/o il recupero dei veicoli.

La Ditta concessionaria deve indicare un'utenza telefonica fissa e mobile, sempre presidiata e alla quale far pervenire le richieste di intervento, deve intervenire su semplice chiamata della Polizia Locale e deve raggiungere la località indicata entro 30 minuti. Sono fatti salvi imprevisti, che dovranno essere comunicati tempestivamente alla Polizia Locale e che dovranno risultare attendibili.

La Ditta concessionaria effettua la rimozione coatta del veicolo solo in presenza del personale della Polizia Locale di Mirandola.

La Ditta concessionaria può procedere alla rimozione coatta contestuale di più veicoli solo nel caso in cui ciò si renda necessario per ragioni connesse alla fluidità e alla sicurezza della circolazione.

Il concessionario deve garantire l'espletamento del servizio di rimozione o tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24, effettuando tutte le operazioni di sua competenza con sollecitudine e diligenza, in modo tale da non creare nessun intralcio alla circolazione e al servizio.

Dopo la rimozione del veicolo, il personale della Ditta concessionaria intervenuto legge, conferma e sottoscrive il verbale di nomina del custode, affidamento in custodia e stato d'uso del veicolo, redatto dall'organo di Polizia, e ne ritira copia.

Effettuata la rimozione, la Ditta concessionaria trasporta il veicolo al deposito presso una delle aree o locali indicati nella relazione presentata prima dell'assegnazione del servizio, e che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, o in quelli successivamente indicati a seguito di eventuali variazioni e che siano stati accettati dal Comando; analogamente la Ditta concessionaria provvede, senza oneri per il Comune di Mirandola, alla rimozione e custodia, nelle medesime aree di cui sopra, di tutti i veicoli rimossi o recuperati nei casi indicati nell'art. 1.

La Ditta concessionaria, quale sostituto del Comune di Mirandola nei rapporti con i terzi che usufruiscono del servizio di rimozione, deposito e custodia veicoli, è tenuta ad osservare rigorosamente gli obblighi derivanti dall'articolo 1766 e seguenti del codice civile, salvo quanto diversamente stabilito dal presente capitolato.

La Ditta concessionaria, nell'effettuare la rimozione ed il trasporto del veicolo, deve impiegare un tempo ragionevolmente congruo, non prolungato, e usare la massima cura, diligenza e perizia per evitare di danneggiare il veicolo stesso. Deve, inoltre, custodirlo assicurandone lo stato d'uso in cui si trovava al momento della rimozione. La violazione dolosa o colposa dei suddetti obblighi costituisce reato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 334 e 335 del codice penale.

In relazione alla determinazione della tariffa da applicare, per orario notturno si intende la fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 6,00 del giorno successivo. Per orario festivo si intende la fascia oraria compresa nelle 24 ore della sola giornata festiva.

La ditta concessionaria istituisce un registro, anche in formato elettronico, costantemente aggiornato, sul quale riporterà, in ordine cronologico:

- Il numero progressivo;
- gli interventi effettuati;
- La targa ed il tipo di veicolo;
- La località in cui è avvenuta la rimozione o il fermo o il sequestro;
- L'orario dell'intervento;
- La data di riconsegna del veicolo;
- Le generalità ed i dati del documento di identità della persona alla quale è stato restituito il veicolo;
- L'importo riscosso e gli estremi della ricevuta o della fattura di pagamento delle spese.

Tutti gli atti e l'elenco cronologico degli interventi devono essere conservati, sia in forma cartacea sia in forma elettronica, per almeno dieci anni.

Art. 21 - Restituzione

Il ritiro dei veicoli deve essere assicurato per l'intera giornata nelle seguenti fasce orarie:

- giorni feriali: almeno dalle ore 8:00 alle ore 20:00
- sabato: almeno dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

In caso di situazioni contingenti, valutate insindacabilmente dalla Polizia Locale, il veicolo deve essere riconsegnato anche fuori dai giorni e fasce orarie indicate.

Per la restituzione del veicolo rimosso, la ditta concessionaria chiederà al proprietario del veicolo o alla persona da lui delegata per iscritto di:

- esibire la patente o un documento di identità o di riconoscimento equipollente;
- pagare le spese d'intervento, rimozione e custodia.

Il concessionario deve esporre in modo chiaro e visibile la tabella dei costi di rimozione e custodia approvate dal Comune di Mirandola e, a richiesta dell'utente, fornirne copia.

Per l'avvenuta restituzione il concessionario compila un verbale in tre copie, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo, o persona da lui delegata, in cui espressamente deve essere dato atto, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi o occulti a seguito della rimozione.

Una copia del verbale è rilasciata al proprietario o suo delegato; una copia è immediatamente trasmessa all'organo di Polizia accertatore, assieme alla documentazione fiscale dell'avvenuto pagamento ed una copia è conservata agli atti della Ditta concessionaria.

In caso di restituzione o prelievo di oggetti presenti all'interno di un veicolo in stato di rimozione da parte

di persona legittimata, il concessionario compilerà un apposito verbale di restituzione o prelievo, sottoscritto dal custode e dalla persona legittimata.

I veicoli rimossi che risultino oggetto di furto con denuncia presentata in data ed ora antecedente alla rimozione saranno restituiti su indicazione della Polizia Locale. Il proprietario sarà tenuto a corrispondere le spese di custodia successive alla comunicazione dell'avvenuto rinvenimento.

Nel caso in cui un veicolo non sia ritirato entro ventiquattro ore dalla rimozione, il depositario è tenuto a comunicare per iscritto al Comando di P.L. gli estremi identificativi di detto veicolo.

I veicoli non ritirati dall'aveute titolo a seguito di rimozione non hanno costi per il Comune di Mirandola fino al 270° giorno, compreso, dalla rimozione. Dal 271° giorno, compreso, il Comune di Mirandola corrisponde il 50% dei costi di deposito fino alla trasmissione del verbale di rimozione all'Agenzia del Demanio. Il Comune di Mirandola si obbliga a comunicare al mandatario la data di trasferimento della pratica all'Agenzia del Demanio.

I veicoli abbandonati sono rimossi contestualmente alla procedura di notificazione del verbale al proprietario, se identificabile, come previsto dal DM 22 ottobre 1999, n. 460; diversamente vengono comunque rimossi e, in entrambi i casi, sono depositati presso un'impresa di autodemolizione. Il servizio non ha alcun costo per il Comune di Mirandola.

La restituzione dei veicoli immatricolati da uno stato estero o muniti di targa «EE», è possibile solo dopo autorizzazione dell'organo di Polizia accertatore.

In merito all'alienazione dei veicoli rimossi, sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo e non ritirati, si applica il DPR n. 189/2001.

Art. 22 – TARIFFE

- Le **tariffe massime** da applicare per il servizio di rimozione deposito e custodia dei veicoli (comprensivo di indennità chilometrica dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, successivamente, al luogo di deposito, forfetariamente stabilito in km. 20), approvate con delibera di Giunta Comunale, sono le seguenti:

A) VELOCIPEDI, CICLOMOTORI EMOTOCICLI		Indennità: forfait 20 km	Costo totale rimozione IVA compresa
Diritto di chiamata	€ 11,26		
Carico scarico	€ 16,89		
Indennità km A/R	€ 2,42	€ 48,43	€ 76,59
		Arrotondamento	€ 77,00

B) VEICOLI FINO A 1,5 T DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO		Indennità: forfait 20 km	Costo totale rimozione IVA compresa
Diritto di chiamata	€ 14,08		
Carico scarico	€ 21,12		
Indennità km a/r	€ 3,03	€ 60,54	€ 95,73
		Arrotondamento	€ 96,00

C) VEICOLI COMPRESI TRA 1,5 T E 3,5 T DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO		Indennità: forfait 20 km	Costo totale rimozione IVA compresa
Diritto di chiamata	€ 17,60		
Carico scarico	€ 35,20		
Indennità km a/r	€ 3,52	€ 70,39	€ 123,19
		Arrotondamento	€ 123,00

CUSTODIA VEICOLI RIMOSI (Iva compresa)	
Custodia giornaliera degli autoveicoli di massa complessiva fino a 1,5 t rimossi, fermati o sequestrati – tariffa massima	€ 10,00
Custodia giornaliera degli autoveicoli di massa complessiva compresi tra 1,5 e 3,5 t rimossi, fermati o sequestrati – tariffa massima	€ 10,00
Custodia giornaliera di velocipedi, ciclomotori – tariffa massima	€ 10,00
Custodia giornaliera di motoveicoli – tariffa massima	€ 10,00
Custodia giornaliera di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t. – tariffa massima	€ 15,00

Per le rimozioni di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t si applicano le tariffe indicate alla lettera C) aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

Nel caso di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito, il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica, previsti, a seconda dei casi, alle lettere A), B) e C) della tabella precedente saranno suddivisi per il numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo;

In caso di orario notturno (fascia oraria compresa tra le ore 20 e le ore 6 del giorno successivo) o giornata festiva (fascia oraria compresa nelle 24 ore della sola giornata festiva) è stabilito un aumento del 30% delle tariffe previste per il diritto di chiamata e le operazioni di carico e scarico; le maggiorazioni non sono cumulabili.

Per eventuali casi di spostamento o rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati necessari per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità nulla è dovuto dai proprietari degli stessi.

Se l'interessato (proprietario e/o conducente) sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita ai sensi del comma 2 dell'articolo 397 del D.P.R. 495/92 e sue successive modificazioni, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa. La Ditta concessionaria avrà diritto, pertanto, a riscuotere dallo stesso la tariffa stabilita per le operazioni di rimozione. Nel caso in cui il proprietario e/o il conducente del veicolo soggetto a rimozione lo rimuova prima dell'arrivo del carro attrezzi, ma dopo l'uscita del medesimo dal garage, la Ditta che presta il servizio avrà diritto al rimborso della spesa per l'uscita del veicolo.

Il proprietario del veicolo rimosso, o altra persona avente diritto al ritiro dello stesso, è responsabile del pagamento al concessionario. Quest'ultimo, in caso di insolvenza, nulla potrà pretendere dal Comune di Mirandola.

Le tariffe in vigore si applicano anche ai veicoli rimossi a seguito di incidenti stradali, fermo restando quanto stabilito con circolare del Ministero dell'Interno, n.300/A/2/52841/101/20/2/4 del 13.5.2002.

Per la custodia dei veicoli fermati o sequestrati eventualmente affidati all'affidatario del presente servizio sono applicate le tariffe riconosciute dal Prefetto di Modena per il servizio del custode-acquirente.

Tutte le tariffe sono comprensive di IVA e del primo giorno di custodia giornaliera.

Gli incassi delle tariffe competono integralmente al concessionario.

Il concessionario non dovrà riscuotere, a qualsiasi titolo, somme superiori a quelle indicate.

Le tariffe in vigore saranno esposte al pubblico e dovranno essere esibite a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza.

In caso di accertamento di violazione di una norma del Codice della Strada che prevede la rimozione del veicolo, se il conducente o proprietario del veicolo arriva durante le operazioni di rimozione del veicolo, l'importo dovuto alla Ditta è relativo a tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione del veicolo.

Nel caso in cui il conducente e/o proprietario del veicolo non paghi le spese di rimozione e custodia, la ditta concessionaria potrà agire nei confronti dell'inadempiente. Resta inteso, comunque, che il veicolo deve essere restituito immediatamente all'avente diritto, così come espressamente disposto dall'articolo 397 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo Codice della Strada, potendo la concessionaria annotare le generalità del conducente con l'assistenza dell'organo di Polizia. La concessionaria non può vantare a tale riguardo pretesa alcuna nei confronti del Comune di Mirandola.

Le tariffe in vigore si applicano anche ai veicoli rimossi a seguito di incidenti stradali, senza oneri a carico del Comune di Mirandola, fermo restando quanto stabilito con circolare del Ministero dell'Interno, n. 300/A/2/52841/101/20/2/4 del 13.5.2002.

Il Comandante della Polizia Municipale
Dott. Gianni Doni

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)